



## Capire come leggere i verbali di invalidità civile e handicap

I verbali dell'invalidità civile e dell'handicap non sono sempre di facile consultazione. Si inseriscono, pertanto, alcune informazioni che possono aiutare nella lettura.

### CONTENUTI CORRELATI

- [Accertamento dell'invalidità civile dell'handicap - Certificazione medica e domanda](#)
- [Compatibilità tra invalidità totale \(100%\) ed inserimento lavorativo](#)
- [Accertamento tecnico preventivo - Fasi dell'iter procedurale](#)

**30 settembre 2022**

### VERBALI DI INVALIDITÀ CIVILE E HANDICAP

I verbali di riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap non sono sempre di facile consultazione. Infatti sono numerose le richieste di chiarimento che arrivano al nostro servizio, pertanto inseriamo alcune informazioni che possono aiutare nella lettura.

È importante fare presente che il solo riconoscimento dell'invalidità civile (con conseguente acquisizione del verbale) non è utile ai fini della concessione dei permessi lavorativi (*art. 33 della Legge 104/1992*) e del congedo retribuito di due anni (*art. 42 del DL 151/2001*). Per questi benefici è indispensabile disporre del riconoscimento di handicap grave (*art. 3, comma 3 della Legge 104/1992*).

### Vecchi e nuovi modelli dei verbali di invalidità

Con la nuova modalità di accertamento dell'invalidità civile, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, sono stati modificati anche i verbali di invalidità. I dati che devono essere riportati sono sempre gli stessi, ma il formato è stato rielaborato. Comunque, i vecchi verbali continuano ad essere validi.

### Notifica del verbale

Il verbale all'interessato dopo la visita medica. Ricordiamo tutti i verbali definitivi devono essere inviati in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario; inoltre devono essere firmati in originale da parte dei componenti la Commissione Integrata e devono essere conservati agli atti dalla ASL e dall'INPS.

**In primo luogo** sono riportati i dati sensibili (cioè, nome, indirizzo, stato civile, ecc.) e quelli specifici relativi alla visita effettuata: primo accertamento, revisione, aggravamento e se la visita è stata effettuata ambulatorialmente o domiciliare. Inoltre sono indicati:

- i motivi di presentazione della domanda e la tipologia di accertamento (primo accertamento, revisione, aggravamento, ecc.)
- la data della seduta
- la data di presentazione della domanda: questa indicazione è importante perché le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa. Infine, viene precisato se si è trattato di visita domiciliare o ambulatoriale

**Di seguito** è riportata la anamnesi, la diagnosi e la documentazione acquisita agli atti.

Possono anche essere disposti altri accertamenti nel caso in cui la commissione medica decida ulteriori esami e la documentazione necessaria da presentare nella successiva visita. In questo caso la decorrenza delle prestazioni economiche partirà dal momento in cui è stata acquisita tutta la documentazione medica, eventualmente richiesta dalla commissione, dimostrante la situazione clinica dell'interessato.

#### **Codici delle patologie riscontrate**

I verbali contengono anche i codici ICD 9 (Classificazione internazionale delle malattie) e il codice attribuito ad ogni patologia secondo il DM 5/2/1992.

#### **Giudizio della commissione medica**

A questo punto è riportata la valutazione finale con relativa percentuale ed eventuale prestazione economica concessa:

**Per i maggiorenni:** “*invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa ...*”.

**Nel caso di minori** la valutazione è espressa nel seguente modo: “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”.

#### **Eventualeesonero**

Viene anche inserita la seguente dicitura:

**“INFERMITÀ REVISIONABILE A NORMA DEL DM 02/08/2007”: SI/NO.**

Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 è la norma che individua 12 voci relative alle patologiche che sono esonerate da ulteriori visite di revisione e verifiche dello stato invalidante. Pertanto, nel caso sia stato concesso tale esonero (valutazione SI) l'interessato è esonerato da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile.

Diversamente con valutazione “NO” tale esonero non è stato concesso e l'interessato potrebbe essere richiamato a future visite di controllo.

#### **Revisione**

Un altro dato presente nei verbali riguarda eventuali visite di revisione. La dicitura riportata è la seguente:

**Revisione:** NO/SI.

Se la patologia è stata valutata come rivedibile (SI) viene riportata a fianco la data programmata

per la futura revisione: ANNO/MESE

**Per ultimo viene inserito:**

*"Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5"*

*"L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5"*

Il [decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5](#) (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) riguarda i requisiti sanitari necessari per il rilascio del “contrassegno disabili” e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previste per le persone con disabilità.

## I CODICI

Describe i codici ossia il tipo di riconoscimento accordato. I codici, de seguito riportati, continuano ad essere validi anche se non sempre trascritti sui nuovi modelli di verbale.

**Il codice 01:** è associato alla descrizione "*non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3*". Non dà diritto ad alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di nessun genere.

**Il codice 02:** è abbinato alla descrizione "*invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, Legge 118/1971)*". Consente solo l'accesso alle prestazioni protesiche connesse alla patologia. Ricordiamo, inoltre, che solo la percentuale di invalidità **superiore** al 45% (ossia 46%) dà diritto ad accedere ai benefici previsti dalle norme sul diritto al lavoro delle persone disabili, innanzitutto, alla possibilità d'[iscrizione alle liste speciali di collocamento](#).

**Il codice 03:** identifica l"*"invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13, Legge 118/1971)"*. Dà diritto all'[assegno mensile di assistenza](#) riconosciuto agli invalidi civili parziali. L'assegno è concesso, lo ricordiamo, solo nel caso l'interessato non superi un [limite di reddito](#).

**Il codice 04:** individua "*l'invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12, Legge 118/1971): 100%*". Dà diritto alla [pensione di invalidità](#) concessa agli invalidi civili totali che non superino un [limite di reddito](#) personale definito annualmente. Questo riconoscimento non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e la patente di guida la cui idoneità deve essere accertata, in base ad altri criteri, da apposite commissioni i mediche.

**Il codice 05:** indica "*l'invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 18/1980 e Legge 508/1988)*". Questa codificazione dà diritto all'[indennità di accompagnamento](#) erogata indipendentemente dal **reddito** personale. Può essere concessa anche ai minori di 18 anni. Nel caso di maggiorenni questa codificazione **non è a priori** incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa né inidoneità alla guida.

**Il codice 06:** descrive "*l'invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988)*". Anche questo codice, pur descrivendo una situazione diversa da quella descritta dal codice 05, dà diritto all'[indennità di accompagnamento](#) e può essere concessa anche ai minori.

**Il codice 07:** individua il "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o minore ipoacusico".

- **Legge 289/1990** (Indennità di frequenza)
- **Legge 18/80** (Indennità di accompagnamento)

Questo codice dà diritto all'[Indennità di frequenza](#) o all'[indennità di accompagnamento](#) che, si ricorda, sono incompatibili tra loro. La concessione di una esclude la concessione dell'altra.

**Il codice 08:** definisce il "cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (Legge 382/1970 e Legge 508/1988)". Il codice consente l'erogazione della [pensione](#) e all'[indennità speciale](#) riservate ai ciechi parziali.

**Il codice 09:** indica il "cieco assoluto (Legge 382/1970 e Legge 508/1988)". Questo status dà diritto alla [pensione](#) e all'[indennità di accompagnamento](#), prestazioni economiche concesse ai ciechi assoluti.

**Il codice 10:** individua il "sordo civile (Legge 381/1970 e Legge 508/1988)". Il codice consente l'ottenimento della [pensione](#) e dell'[indennità di comunicazione](#) concesse alle persone affette da sordità.

**Il codice 11:** si riferisce alle persone **ultra 65enni** (per il 2021 ultra 67enni) con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età

- lievi.....%
- medio - gravi....%
- gravi, pari al.....%

**Benefici:** questo codice non dà diritto ad alcuna provvidenza economica.

**Il codice 12:** indica l'**invalido ultra 65enni** (ultra 67enni per il 2021) con:

- ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
- ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita

**Benefici:** ognuno di questi riconoscimenti, invece, danno diritto all'indennità di accompagnamento.

Vi sono tuttavia delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario, per il diritto all'indennità di accompagnamento: per esempio lo stato di non ricovero in reparti di lungodegenza in istituti a carico dello stato.

Infatti, ogni anno gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento devono sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza o meno di ricovero in

istituto e in caso affermativo se lo stesso è a titolo gratuito o a pagamento.

Il ricovero rilevante ai fini della dichiarazione è quello nei reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi, non il ricovero per terapie contingenti, di durata connessa al decorso di una malattia.

### Riconoscimento della situazione di handicap

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni tra cui i permessi lavorativi, ([concessi ai lavoratori disabili](#) e a coloro che [assistono un familiare con disabilità](#)) e il [congedo retribuito di due anni](#) solo per i familiari che assistono persone disabili riconosciute in situazione di gravità.

Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: HANDICAP GRAVE ai sensi dell'art. 3, **comma 3** della Legge 104/92.

### Sul verbale compaiono anche le voci:

- Persona non handicappata che, come è ovvio, non dà diritto ad alcuna agevolazione;
- Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992) che dà diritto ad alcune agevolazioni. Per esempio l'handicap non grave di cui all'art. 3 comma 1 legge 104 unitamente all'invalidità civile superiore ai due terzi (67%) comporta agevolazioni su scelta e trasferimento della sede di lavoro per i dipendenti della pubblica amministrazione (art. 21 legge 104/92).

### Benefici legati alla percentuale

A questo punto è importante conoscere i diversi benefici spettanti secondo il grado d'invalidità riconosciuta. La legge considera varie soglie di invalidità e, in corrispondenza di esse, prevede benefici diversi, di cui inseriamo alcuni dei più importanti secondo la percentuale attribuita:

- **33%** la soglia minima è richiesta per la qualifica di invalido civile. Con tale grado di invalidità si ha diritto a prestazioni protesiche e ortopediche
- **46%** la soglia del 46% prevista per l'iscrizione nelle liste speciali del [collocamento mirato al lavoro](#)
- **51%** 30 giorni di [congedo all'anno per cure](#), ma solo per la patologia legata all'invalidità riconosciuta
- **67%** esonero dalle visite fiscali, nel [settore privato](#) e [pubblico impiego](#), per la malattia legata alla invalidità riconosciuta
- **74%** a partire da tale soglia la legge prevede provvidenze economiche in favore della persona riconosciuta invalida civile. Con questo grado di invalidità si ha diritto all'assegno mensile di assistenza in qualità di "invalido parziale".
- **75%** [contributi figurativi](#) (ai sensi dell'art. 80, comma 3 della [Legge 388/2000](#))
- **80%** [pensione anticipata di vecchiaia](#) per lavoratori dipendenti privati con un minimo d'invalidità dell'80%
- **100%** questo grado di invalidità dà diritto alla [pensione di invalidità](#) in qualità di invalido totale; nel caso in cui si tratti di persona non deambulante oppure non autosufficiente, si ha diritto all'[indennità di accompagnamento](#).

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118:** "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" (*G.U. 2 aprile 1971, n. 82*)
- **Legge 11 febbraio 1980, n. 18:** Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili (*G.U. del 14.02.80, n. 44*)
- **Legge 21 novembre 1988, n. 508:** Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (*G.U. del 25.11.1988, n. 277*)
- **Legge 11 ottobre 1990, n. 289:** Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1990, n. 243*)
- **Legge 27 maggio 1970, n. 382:** Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (*G. U. 23 giugno 1970, n. 156*)
- **Legge 26 maggio 1970, n. 381 :** Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti.
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104 :** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (*Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.*)
- **Messaggio INPS, 30 ottobre 2008, n. 23991**  
"Ulteriori istruzioni operative in tema di "Handicap e Disabilità."

© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando la fonte.

di Gabriela Maucci